

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2295

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(MARIOTTI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

Deroghe al monopolio di Stato del chinino

Presentato alla Presidenza il 22 aprile 1965

ONOREVOLI COLLEGHI! — In base alle disposizioni contenute nell'articolo 37 del Trattato di Roma sono stati assunti impegni nei confronti della Commissione C.E.E. di procedere ad un riordinamento anche del monopolio del chinino, sia per consentire la libera importazione in Italia dei prodotti chinacei, sia per abolire il diritto di monopolio, che tuttora viene percepito sui prodotti chinacei importati e che ha carattere discriminatorio.

I notevoli successi conseguiti in questi ultimi anni nella lotta contro l'endemia malarica rendono ormai inutile il controllo delle importazioni dei prodotti chinacei, finora esercitato dall'Amministrazione dei monopoli con l'autorizzare le singole importazioni. Il modesto cespite aggirantesi sui 30 milioni annui,

ricavato poi dal diritto di monopolio, nella misura di lire 1.500 per chilogrammo di chinino contenuto nei prodotti importati, non desta alcuna preoccupazione di ordine finanziario per l'abolizione del diritto stesso, in quanto con provvedimento a parte si provvede ad aumentare il prezzo di vendita al pubblico dei preparati chinacei, con la procedura di cui all'articolo 5 del regio decreto legge 8 marzo 1934 convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090.

D'altra parte è opportuno che venga continuata, sia pure in regime di concorrenza, la produzione e la vendita dei tradizionali chinacei di Stato, sia per l'azione calmieratrice che essi possono svolgere, specie nei periodi epidemici, sia perché il loro smercio, anche

attraverso le rivendite di generi di monopolio, la cui organizzazione capillare si spinge anche nelle zone più remote, prive di farmacia, rende accessibile a tutti questo farmaco in caso di necessità.

A questi principi si ispira lo schema di disegno di legge allegato che ha riportato un assenso di massima dalla Commissione della Comunità Economica Europea, cui è stato previamente sottoposto, e che consta di tre articoli. Col primo, si consente la libera importazione in Italia dei prodotti chinacei, in deroga alle norme attuali che riservavano tale

attività all'Amministrazione dei monopoli, la quale a sua volta aveva facoltà di consentirla ai privati. Col secondo articolo si sopprime il diritto di monopolio sui prodotti chinacei, accennando alla copertura del minor introito dovuto a tale soppressione. Col terzo articolo si fa un'abrogazione espressa sia del regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1137, che prevedeva il rimborso del diritto di monopolio, ora soppresso, a coloro che esportavano i prodotti chinacei, sia di ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

In deroga agli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto legge 8 marzo 1934, n. 736, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090, è ammessa l'importazione in Italia della corteccia di cincona, dei sali di chinino e degli alcaloidi estratti dalla cincona sia allo stato di purezza, che mescolati ad altre sostanze, nonché dei preparati sussidiari del chinino e degli antimalarici sintetici.

ART. 2.

Il diritto di monopolio previsto all'articolo 2 del regio decreto legge 8 marzo 1934, numero 736, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090, è soppresso.

La minore entrata valutata in circa 30 milioni annui sarà compensata con l'aumento del prezzo di vendita dei preparati di chinino dello Stato, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto legge 8 marzo 1934, n. 736, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090.

ART. 3.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1137 convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 818, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.